

**Causa C-650/23 [Hembesler]<sup>i</sup>**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

31 ottobre 2023

**Giudice del rinvio:**

Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

22 agosto 2023

**Appellante (convenuta in primo grado):**

E EAD

**Appellato (attore in primo grado):**

DW

---

**REPUBBLICA D'AUSTRIA**

**LANDESGERICHT KORNEUBURG**

**ORDINANZA**

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), in qualità di giudice d'appello [OMISSIS] nella causa tra l'attore in primo grado **D\*\*\*\*\* W\*\*\*\*\*** [OMISSIS] e la convenuta in primo grado **E\*\*\*\*\* EAD** [OMISSIS], avente ad oggetto la somma di **EUR 400** [OMISSIS], nell'ambito del procedimento d'appello proposto dalla parte convenuta avverso la sentenza del Bezirksgerichts Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria) del 27 marzo 2023, 1 C 253/20x-48, [OMISSIS], ha pronunciato, in udienza a porte chiuse, la seguente ordinanza:

[I] Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

«Se l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (in prosieguo: il “regolamento sui diritti dei passeggeri”), debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare al passeggero una compensazione pecuniaria nel caso in cui, nell'ambito di un pacchetto turistico “tutto compreso”, il passeggero disponga di una prenotazione confermata di un operatore turistico per un volo di andata e ritorno; l'operatore turistico abbia comunicato al passeggero, il giorno precedente il volo (di ritorno) originariamente previsto, che il piano di volo sarebbe stato modificato nel senso di un cambiamento del numero di volo, dell'orario del volo e della destinazione finale; il passeggero non si sia di conseguenza presentato all'imbarco per il volo originariamente prenotato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento; il volo originariamente prenotato sia di fatto operato come previsto; e il vettore aereo avrebbe comunque trasportato il passeggero se quest'ultimo si fosse presentato all'imbarco conformemente alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento».

II. Il procedimento è sospeso sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

### **MOTIVAZIONE:**

#### Fatti:

L'attore aveva prenotato presso l'operatore turistico T\*\*\*\*\* GmbH un pacchetto turistico «tutto compreso», che includeva, tra l'altro, un volo (di ritorno) da Heraklion (HER, Grecia) a Linz (LNZ, Austria). L'operatore turistico ha trasmesso al passeggero un documento a conferma della prenotazione del volo (di ritorno) BUC 8739 / H6 8739 operato dalla convenuta il 29 settembre 2019 da Heraklion a Linz, con orario di partenza alle 18:00 e orario di arrivo alle 20:00.

Il 28 settembre 2019 il passeggero ha ricevuto dall'operatore turistico una comunicazione con cui veniva informato che l'orario del volo di ritorno sarebbe stato modificato e che la partenza da Heraklion non avrebbe avuto luogo secondo quanto indicato nei documenti di viaggio, bensì con il volo A3 7327, con partenza il 29 settembre 2019 alle 23:30, con destinazione finale Vienna-Schwechat (VIE, Austria). Nulla indica che tale comunicazione sia stata causata da un comportamento del vettore aereo operativo.

La convenuta è una compagnia aerea charter e come tale non effettua prenotazioni di voli autonomamente; essa è membro della IATA. Circa 24 ore prima della partenza, essa ha ricevuto un elenco dei passeggeri con i nomi e i cognomi di tutti

i passeggeri da trasportare; l'operatore turistico non le ha fornito altri dati di contatto. Il nome dell'attore non compariva nell'elenco dei passeggeri. La convenuta ha operato il volo BUC 8739/H6 8739 in data 29 settembre 2019 sostanzialmente come previsto.

Basandosi sulla comunicazione dell'operatore turistico datata 28 settembre 2019, il giorno successivo il passeggero non si è presentato all'accettazione per il volo BUC 8739 / H6 8739. Se si fosse presentato all'imbarco in tempo utile, fornendo prova della sua prenotazione, la convenuta lo avrebbe comunque trasportato sul volo in questione.

La tratta aerea tra Heraklion e Linz è superiore a 1 500 km, ma non superiore a 3 500 km.

### Procedimento principale

L'**attore** ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (in prosieguo il «regolamento sui diritti dei passeggeri»), la corresponsione di una compensazione pecuniaria pari a EUR 400, oltre agli interessi, invocando, per quanto ancora di rilievo nel procedimento di appello, gli argomenti indicati di seguito. I cambiamenti apportati dall'operatore turistico sarebbero attribuibili al vettore aereo operativo. Se l'operatore turistico era autorizzato ad emettere un biglietto aereo in nome del convenuto, lo stesso dovrebbe valere per tutti i cambi di prenotazione successivi. Se un passeggero viene informato di essere stato trasferito da un volo a un altro, non gli si potrebbe contestare di non essersi presentato all'accettazione per il volo originariamente prenotato. Al passeggero, non consenziente, l'imbarco sarebbe stato negato già con il cambio di prenotazione effettuato in precedenza. Si tratterebbe quindi, in definitiva, di un negato imbarco che comporta un obbligo di compensazione.

La **convenuta** ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto facendo valere, sempre per quanto ancora di rilievo nel procedimento di appello, che il volo in questione sarebbe stato in gran parte operato regolarmente. Il cambio della prenotazione dell'attore ad opera dell'operatore turistico sarebbe stato effettuato in assenza di concertazione con la convenuta. Tale cambio di prenotazione non giustificherebbe un «negato imbarco» attribuibile al vettore aereo operativo. L'attore non potrebbe neppure reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria, non essendosi presentato all'accettazione in tempo utile. Anche dopo il cambio di prenotazione, egli disponeva ancora di una prenotazione confermata per il volo originariamente previsto e sarebbe stato trasportato se si fosse presentato all'imbarco in tempo utile.

Con la **sentenza impugnata** il giudice di primo grado ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 400, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese processuali. Sotto il profilo giuridico, tale giudice ha valutato i fatti sopra descritti, in parte non contestati, in parte accertati in modo definitivo in base al diritto

processuale nazionale (articolo 501, paragrafo 1, del codice di procedura civile austriaco), affermando, in sintesi, che sarebbe irrilevante il fatto che il cambio della prenotazione sia stato effettuato dal vettore aereo o dall'operatore turistico. Il cambio di prenotazione sarebbe attribuibile al vettore aereo convenuto e dovrebbe essere considerato un negato imbarco. Dal momento che l'attore era quindi stato informato dall'operatore turistico del «cambiamento dell'orario del volo» (in realtà il trasferimento su un altro volo) e che tali cambi di volo dovrebbero essere attribuiti alla convenuta, il fatto che l'attore non si sia presentato all'accettazione in tempo utile sarebbe irrilevante ai fini della sua pretesa fondata sul negato imbarco. La convenuta non avrebbe eccepito la sussistenza di ragionevoli motivi per il negato imbarco ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del regolamento sui diritti dei passeggeri. Dal momento che l'attore sarebbe stato in possesso di una prenotazione confermata per il volo in questione, che non si sarebbe potuto esigere che egli si presentasse all'accettazione in tempo utile (in ragione della comunicazione del «cambio di orario del volo»), per cui l'imbarco gli sarebbe stato negato senza il suo consenso, e poiché non sussisterebbero neppure ragionevoli motivi per negargli l'imbarco, si configurerebbe un caso di negato imbarco ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri. Al riguardo, sarebbe irrilevante che la convenuta avesse un rapporto contrattuale diretto con l'attore, che potesse intervenire sull'elenco dei passeggeri, o che potesse cambiare autonomamente le prenotazioni dei passeggeri o emettere biglietti aerei, dal momento che essa potrebbe chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, segnatamente all'operatore turistico.

Contro tale sentenza è diretto l'**appello**, proposto dalla convenuta e fondato sul motivo della valutazione giuridica erronea, con il quale si chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo la domanda; inoltre, con riferimento alla questione dell'attribuzione alla compagnia aerea della modifica della prenotazione effettuata dall'operatore turistico a titolo di «negato imbarco», la convenuta propone di sottoporre le questioni alla Corte in maniera più precisa. In sostanza, essa sostiene che già sotto il profilo fattuale non sussisterebbe negato imbarco e che il cambio di prenotazione effettuato dall'operatore turistico non sarebbe ad essa imputabile.

L'attore chiede il rigetto dell'appello.

Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), in qualità di giudice d'appello, è chiamato a statuire in secondo e ultimo grado sul diritto dell'attore.

#### Sulla questione pregiudiziale

L'attore fonda esplicitamente il proprio diritto (da ultimo) sul «negato imbarco» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri. Secondo la definizione giuridica di cui all'articolo 2, lettera j), di detto regolamento, per «negato imbarco» si intende il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo, sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle

condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi siano ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati. La nozione di «negato imbarco» si applica non solo al negato imbarco dovuto a situazioni di sovrapprenotazione, ma anche al negato imbarco per altri motivi (sentenza della Corte C-22/11).

La fattispecie di «negato imbarco» comprende quindi le seguenti quattro caratteristiche, che devono sussistere cumulativamente:

- il negato imbarco al passeggero non consenziente,
- l'esistenza di una prenotazione confermata sul volo,
- la presenza in tempo utile all'accettazione e
- l'assenza di ragionevoli motivi per il negato imbarco [OMISSIS].

In caso di «negato imbarco», il vettore aereo operativo provvede a versare una compensazione pecuniaria al passeggero a norma dell'articolo 7 del regolamento sui diritti dei passeggeri (articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento).

In conformità con la giurisprudenza consolidata, il giudice d'appello ritiene che la condizione della presenza all'imbarco in tempo utile possa venir meno e che la mancata esecuzione del negato imbarco (in presenza delle altre condizioni di prenotazione confermata e assenza di ragionevoli motivi per il negato imbarco) si configuri già se il passeggero è già stato informato in anticipo, in modo veritiero o meno, che non sarà imbarcato sul volo prenotato o che tale volo non verrà operato affatto [«negato imbarco comunicato anticipatamente»; Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg), 22 R 332/21 k; 22 R 118/22s; 22 R 120/23m; 22 R 343/21 b; RIS-Justiz RK00000040 (OMISSIS)]. Da un lato, la presenza all'imbarco del passeggero per prendere un volo sul quale era già stato informato in anticipo che non sarebbe stato trasportato sarebbe un atto formale privo di significato; dall'altro, in caso di cambio di prenotazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sui diritti dei passeggeri, la presenza all'imbarco del passeggero (*beninteso* per prendere il volo originario a fondamento della pretesa di compensazione) non costituisce affatto una condizione di applicazione di detto regolamento [v. Amtsgericht Bremen (tribunale circoscrizionale di Brema, Germania) 18 C 73/10 (OMISSIS)].

Nella sentenza nelle cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, la Corte ha dichiarato che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri deve essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata» ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l'operatore turistico trasmetta a detto passeggero, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo», ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del succitato regolamento, che offra al medesimo un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l'indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo, e ciò anche nell'ipotesi in cui detto operatore

turistico non abbia ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo di tale volo. A sostegno della propria interpretazione la Corte sottolinea, tra l'altro, che diverse disposizioni del regolamento sui diritti dei passeggeri non operano una distinzione tra l'operatore turistico e il vettore aereo. Sarebbe altresì contrario all'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, enunciato al considerando 1 del regolamento, se la prenotazione potesse essere confermata solo dal vettore aereo, per cui il passeggero dovrebbe verificare le informazioni fornite dall'operatore turistico. Il regolamento mirerebbe infatti ad imputare al vettore aereo il rischio che, nel quadro delle loro attività, gli operatori turistici forniscano ai passeggeri informazioni inesatte. In tale contesto, il passeggero non sarebbe coinvolto nel rapporto tra il vettore aereo e l'operatore turistico e non potrebbe neppure essergli richiesto di procurarsi informazioni al riguardo (sentenze della Corte C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20 punto 47 e segg.).

Nella fattispecie, si pone la questione dei limiti dell'attribuzione delle dichiarazioni dell'operatore turistico al vettore aereo. Se, a differenza dei procedimenti dinanzi alla Corte C-188/20 e C-196/20, non si tratta di valutare l'emissione di un titolo di prenotazione da parte di un operatore turistico, bensì dell'esecuzione di un «negato imbarco comunicato anticipatamente», il riferimento all'articolo 2, lettera g), del regolamento non è immediatamente evidente.

Secondo il giudice d'appello, le stesse considerazioni esposte ai punti 47 e segg. della sentenza della Corte del 21 dicembre 2021 (C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20) depongono nel senso della responsabilità del vettore aereo per le azioni e le dichiarazioni dell'operatore turistico, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie, anche qualora il vettore aereo abbia potuto dimostrare che avrebbe comunque trasportato il passeggero, se questi si fosse presentato all'accettazione in tempo utile.

Una questione analoga è già stata oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) del 20 luglio 2020 (sentenza della Corte C-365/20). La questione ivi sollevata, se sussista un negato imbarco ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 2, lettera j), del regolamento sui diritti dei passeggeri, qualora i passeggeri, pochi giorni prima dell'orario di partenza previsto, vengano trasferiti su un altro volo dall'operatore turistico con il quale abbiano concluso un contratto di viaggio «tutto compreso», sebbene avessero già ricevuto da parte dell'operatore medesimo la conferma vincolante di un volo specificato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, è rimasta senza risposta, a maggior ragione in quanto la causa è stata archiviata. Già in tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) aveva giustamente ritenuto dubbio che anche un cambio di prenotazione effettuato dall'operatore turistico presso il quale il passeggero aveva acquistato il pacchetto turistico «tutto compreso», e non dalla compagnia aerea, configurasse un siffatto imbarco negato. A titolo di spiegazione, esso ha precisato

che la possibilità che il vettore aereo operativo non influenzi in alcun modo il cambio di prenotazione effettuato dall'operatore turistico (ad esempio, se quest'ultimo cambia la prenotazione perché deve trasportare un numero di viaggiatori in circuito «tutto compreso» superiore al numero di posti prenotati presso il vettore) potrebbe deporre a sfavore di tale interpretazione. Ciò potrebbe deporre contro il riconoscimento in capo al vettore stesso di una qualche responsabilità per una condotta tenuta dall'organizzatore di viaggio, non assoggettato alle sue direttive. D'altro canto, il passeggero di un circuito «tutto compreso», nel caso di uno spostamento (cambio di prenotazione), spesso non sarebbe in grado di verificare l'identità del soggetto effettivamente responsabile della modifica tanto più quando ciò non gli viene comunicato, ricevendo egli soltanto comunicazione di siffatto spostamento. Ciò potrebbe deporre nel senso che gli spostamenti da parte di soggetti terzi, quali l'operatore turistico, non debbano essere trattati diversamente da quelli effettuati dallo stesso vettore aereo. Infine, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, la compagnia aerea avrebbe la possibilità di chiedere un rimborso all'operatore turistico conformemente al diritto nazionale.

Il giudice d'appello ritiene necessario che la questione pregiudiziale sia trattata, per poter decidere definitivamente sull'impugnazione. Ove la Corte risponda in senso affermativo alla questione pregiudiziale, l'attore ha diritto a una compensazione pecuniaria e non sarebbe necessario dar seguito all'appello proposto dalla convenuta. Ove la Corte risponda invece in senso negativo alla questione pregiudiziale, il diritto dell'attore alla compensazione pecuniaria non sussiste; sarebbe necessario dar seguito all'appello proposto dalla convenuta e la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata con il rigetto della domanda.

[OMISSIS]

**Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria),  
XXII Sezione**

**Korneuburg, 22 agosto 2023**

[OMISSIS]